

Art. 19.

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, il presente titolo disciplina le procedure, i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato albo regionale, nonché le sezioni e le aree di intervento in cui esso si articola.
2. L'albo regionale è tenuto presso il settore competente della Giunta regionale.